REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N. 418 /DG PROT. N. 8129 /DG DEL 20.02.2015

Oggetto: Comune di Ussana
Deliberazione del C.C. n. 31 del 28.11.2014 – Variante al PUC – Modifiche e integrazioni al Regolamento Edilizio.

Il Direttore Generale

VISTO Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA La L.R. del 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;

VISTA La L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche e integrazioni che detta norme per la disciplina del personale regionale e per l'organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 16417/37 del 18.06.2014 con il quale sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;

VISTA La L.R. del 20 dicembre 1989 n. 45 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO L'art. 31 della L.R. 11.04.2002, n. 7 che prevede la verifica di coerenza degli atti di pianificazione in materia urbanistica generale degli Enti Locali con gli strumenti sovraordinati, di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica;

VISTO Il D.P.G.R. N. 26781/DecP/152 del 15 dicembre 2014 con il quale è stato ricostituito il C.T.R.U;

Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari Tel 070 6064390 - Fax: 070.6064319
eell.urbanistica@regione.sardegna.it
urbanistica@pec.regione.sardegna.it

VISTA la variante generale al Regolamento Edilizio dello strumento urbanistico vigente del Comune di Ussana approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28.11.2014;

VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio;

VISTO il parere del Comitato tecnico regionale per l'urbanistica riunitosi in data 19.02.2015;

DETERMINA

Art. 1) La variante generale al Regolamento Edilizio dello strumento urbanistico del Comune di Ussana, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28.11.2014, risulta coerente col quadro normativo e pianificatorio sovraordinato

Art. 2) La coerenza è subordinata al recepimento delle seguenti prescrizioni:

a. Il regolamento edilizio deve essere adeguato al recente D.Lsg 12 settembre 2014, n.133 (decreto sblocca Italia), in quanto apporta delle modifiche relative al D.P.R. 380/2001.

b. Devono essere eliminati i seguenti riferimenti alla legge L.R. 04/2009 e ss.mm.ii. in quanto superati dalla decadenza del capo I:

Art.16 - Opere e lavori soggetti a semplice denuncia di inizio attività ed asseverazione di opere interne

"*Sono altresì eseguiti con D.I.A. gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L.R. n°4/2009, ad eccezione di quelli ricadenti nella zona omogenea A;*"

"*schema grafico analitico per il computo dei volumi previsti e verifica della compatibilità con lo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente (nei casi di ampliamento volumetrico col piano casa);*"

"*schema grafico analitico delle superfici utili e non residenziali nonché dei volumi previsti, e degli altri elementi occorrenti per determinare gli oneri ai sensi degli artt. 16 e segg. del D.P.R. 380/2001 (nei casi di ampliamento volumetrico col piano casa);*"

"prospetto allegato al D.M. 803/1977, compilato secondo i dati progettuali, al fine di quantificare il costo di costruzione ai sensi dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 380/2001 se necessario (interventi piano casa);"

"computo metrico estimativo che costituisca una stima attendibile del costo di costruzione ai sensi dell'art. 16, comma 10 del D.P.R. 380/2001 (per interventi piano casa);"

Inoltre, riferendosi alla possibilità derogatoria, deve essere eliminato anche il riferimento esplicito al Capo III della L.R. 04/2009 e ss.mm.ii.:

Art.55.19 - Terminologie e disposizioni urbanistiche ed edilizie. Altezza minima d'uso

"L'altezza minima interna utile, come sopra definita, dei locali adibiti ad abitazione è di norma fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Sono fatte salve le deroghe alle altezze consentite dalla normativa regionale ai fini del recupero dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n° 4 del 23 ottobre 2009".

Il Comune dovrà trasmettere idonea comunicazione di recepimento delle citate prescrizioni, completa della relativa documentazione e di apposita deliberazione di CC al fine di acquisire il positivo esito della verifica di coerenza dalla RAS.

La presente Determinazione è comunicata all'Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/98 ed è trasmessa al Comune per quanto di competenza.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Elisabetta Neroni

Direttore Serv. Pianif. Ing. Antonio Sanna
Resp. Settore Geom. Carlo Corrias